

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 6 giugno 2016, n. 128

Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA).

Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28 maggio 2004 n. 8 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 143 del 16/06/2015 per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, con variazione dell'ubicazione della struttura, da realizzare in Manfredonia (FG), Località Sant'Oronzo - Contrada Bonifica.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261. del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale -- MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che *"nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (...)".*

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 — *“Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.”* ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura assistenziale per 24h giornaliera che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. parere favorevole, tra l’altro, in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia (FG) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Cala del Fico n. 16, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA).

Con nota prot. n. 1280 del 15/07/2015 il Legale Rappresentante del predetto Consorzio ha comunicato al Sindaco, al Dirigente del *Settore Urbanistica — Edilizia* del Comune di Manfredonia ed al Servizio PAOSA quanto segue:

“(…) In data 03.07.2015, con nota prot. 1188.2015, lo scrivente ha inoltrato ai Vs. uffici una nota nella quale si precisava che nel sito di Cala del Fico era stata realizzata una Casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali (art. 70 Reg. 04/2007) iscritta nel Registro della Regione Puglia al numero 350 del 12 maggio 2015 e autorizzata con atto dirigenziale n. 579 del 29.04.2015 e che sullo stesso sito era stata rilasciatoa da parte della Regione Puglia con atto dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 parere favorevole di compatibilità alla realizzazione di una comunità riabilitativa psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità e nella quale si evidenziavano le perplessità dei condomini circa la realizzazione di questa tipologia di servizio per cui lo stesso consorzio aveva deciso il trasferimento della CRAP dedicata in altro sito .

(…) lo scrivente onde evitare contenziosi con il condominio (...) ha provveduto a individuare la nuova sede nella località di Sant’Oronzo.

Precisiamo che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, da parte Vs. dovrà essere acquisito il parere di compatibilità della Regione Puglia, Ufficio PAOSA, entro trenta giorni, per la realizzazione della precitata struttura.”.

Con nota prot. n. AOO_151/19941 dell’08/09/2015 il Servizio PAOSA ha comunicato al Sindaco di Manfredonia ed al Consorzio Metropolis quanto segue:

“(…) In linea generale, la verifica di compatibilità al fabbisogno (di competenza regionale) resa nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione (di competenza comunale), ex art. 7 L.R. 8/2004, deve intendersi unica e non suscettibile di successive modifiche di ordine oggettivo (es. sede prescelta) (...).

Tuttavia, vi sono situazioni in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, in corso di verifica di compatibilità regionale, oppure dopo che quest’ultima sia stata già resa positivamente, sorga la necessità di apportare una modifica all’allocazione della struttura precedentemente eletta (...).

Nel caso di specie, la “sovrapposizione” di due diverse strutture nel medesimo luogo (CRAP ex R.R. n. 18/2014 e Casa per la vita ex art. 70 R.R. n. 4/2007) e la necessità di spostare una delle due in luogo diverso, evidentemente rendono necessaria una opzione da parte del Consorzio, il quale ha dichiarato e richiesto di esercitarla nel senso dello spostamento della CRAP in altro luogo (sempre in Manfredonia, alla Contrada Bonifica Siponto, zona Sant’Oronzo).

(...) si resta in attesa di determinazione sulla richiesta di conferma del suddetto parere favorevole nella nuova sede da parte di codesto Comune di Manfredonia, previo accertamento:

- della effettiva ed attuale disponibilità da parte del Consorzio istante dell’immobile indicato quale nuova

sede della CRAP in oggetto (legittimazione): nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione il Comune, quale ente titolare del procedimento e nell'esercizio delle potestà anche urbanistico-edilizie, deve sempre e previamente verificare il titolo (proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimo) in virtù del quale l'operatore sanitario è abilitato a proporre la relativa istanza (...)

- dell'assenza di cause legali preclusive la realizzazione di una determinata struttura sanitaria da un punto di vista della normativa urbanistica ed edilizia (...)".

Con nota prot. n. 0040932 del 17/11/2015, con riferimento alla richiesta del Consorzio Metropolis del 17/07/2015 per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto, il Dirigente del *Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia* del Comune di Manfredonia:

"Rilevato che:

• *"l'area di intervento ricade:*

- *in Zona Omogenea Territoriale agricola di tipo "E2"(...);*
- *negli ulteriori contesti paesaggistici del PPTR:*
(...)

• *l'area di intervento non determina interferenze con i piani urbanistici comunali;*

• *l'area di intervento non ricade nelle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico del P.A.I.;"*;

ha espresso "parere di compatibilità urbanistica alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) da ubicare nel Comune di Manfredonia in loc. Sant'Oronzo."

Per quanto sopra, questa Sezione, con nota prot. n. AOO_151/1847 del 25/02/2016 trasmessa al Sindaco ed al Dirigente del *Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia* del Comune di Manfredonia, ha precisato, *"per poter rilasciare la conferma del parere favorevole di compatibilità indicata dal Consorzio Metropolis"*, di restare *"in attesa da parte di codesto Comune, come già comunicato con la sopra citata nota prot. n. AOO_151/19941 del 08/09/2015, della eventuale relativa richiesta, previa accertamento delle circostanze ivi richiamate."*

Con nota prot. n. 10463 del 18/03/2016 il Dirigente del *Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia* del Comune di Manfredonia ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

"Vista la nota in data 15/7/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Manfredonia, con la quale il Consorzio "Metropolis" con sede in Molfetta, viale Pio XI, 48/4142, ha richiesto al Comune di Manfredonia la compatibilità urbanistica per il rilascio dell'autorizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) in loc. Sant'Oronzo.

Ritenuto l'intervento compatibile con il vigente PRG giusto parere di compatibilità urbanistica reso da questo settore in data 17/12/2015 (rectius: 17/11/2015);

Accertato che il richiedente è abilitato a proporre l'istanza in oggetto in quanto titolare di regolare contratto di locazione sottoscritto in data 18/03/2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trani il 18/03/2016 al n. 971, serie 3T;

Per tutto quanto sopra riportato si chiede la verifica di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e ss.mm. e ii.

All'uopo si allega:

- *copia dell'istanza prodotta da Metropolis Consorzio Coop. Soc. a r.l., completa di modello AutReal2;*
- *copia parere di compatibilità urbanistica reso da questo settore in data 17/12/2015;*
- *copia contratto di locazione e sublocazione dell'immobile."*

Per tutto quanto esposto, si propone di confermare il parere favorevole di compatibilità già rilasciato dal Servizio PAOSA, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015, per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti

autori di reato ad elevata complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA), rettificando l'ubicazione di tale struttura, da realizzare in Manfredonia (FG), Località Sant'Oronzo - Contrada Bonifica, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di confermare il parere favorevole di compatibilità già rilasciato dal Servizio PAOSA, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015, per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA), rettificando l'ubicazione di tale struttura, da realizzare in Manfredonia (FG), Località Sant'Oronzo - Contrada Bonifica, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Manfredonia (FG);
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta (BA);
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'alba telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso